

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 618 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Ciro OLIVIERO e della società A.P.D. C. E G. OLIVIERO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO OLIVIERO, Presidente della soc. A.P.D. C. E G. Oliviero, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Bruno Ferrone e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.P.D. C.E G. Oliviero - Domenico Luongo del 15.11.2015;

A.P.D. C. E G. OLIVIERO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, Sig. Ciro Oliviero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ciro OLIVIERO in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.P.D. C. E G. OLIVIERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. CIRO OLIVIERO e di 1 punto di penalizzazione ed Euro 200,00 di ammenda per la società A.P.D. C. E G. OLIVIERO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio